1867

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 66

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Giovedì 7 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Tocco Casauria, 30 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Manoppello, nº 2, separatamente da quella del collegio stesso detta di San Valentino cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Tocco Casauria a San Valentino intercedono diciassette chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Tocco Casauria costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Manoppello, nº 2, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Crecchio, 23 settembre 1866, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Ortona nº 3 separatamente da quella del collegio stesso detta di Ortona cui fu sino ad ora unito;

Considerando che circa dieci chilometri di difficile strada intercedono fra Crecchio ed Ortona;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori inscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Il comune di Crecchio costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Ortona nº 3, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, li 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Torino di Sangro e Frisa, 1° novembre 1865 e 22 aprile 1866, ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Lanciano nº 4, separatamente da quelle del collegio stesso dette di Paglieta e San Vito Chietino cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che fra Torino di Sangro e Paglieta intercedono sette chilometri di difficile sentiero, attraversato senza ponte dal fiume Osento, e che 14 ne intercedono da Frisa a San Vito Chietino;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Torino di Sangro e di Frisa costituiranno d'ora in poi due separate sezioni del collegio elettorale di Lanciano nº 4, le quali avranno sede nel capoluogo dei comuni stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513 e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Montazzoli, 30 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Atessa nº 6 separatamente da quella del collegio stesso detta di Bomba cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Montazzoli a Bomba intercedono diciassette chilometri circa di sentiero franoso;

Noverando nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Montazzoli costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Atessa nº 6, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Picciano, Collecorvino e Castellammare Adriatico, 12 dicembre, 30 dicembre e 12 novembre 1865, onde essere costituiti sezione del collegio elettorale di Città Sant'Angelo nº 10, separatamente da quella del collegio stesso dette di Loreto e di Città Sant'Angelo cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la difficoltà delle strade attraversate da torrenti senza ponti rende disagevole agli elettori dei comuni di Picciano e Collecorvino il concorrere alle votazioni in Loreto; e che il comune di Castellammare Adriatico dista 17 chilometri di strada da Città Sant'Angelo;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Picciano e Collecorvino costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Città Sant'Angelo nº 10, la quale avrà sede nel capoluogo del comune di Collecorvino. Il comune di Castellammare Adriatico costituirà pure una sezione del collegio medesimo con sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65, e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Pietragalla, 17 dicembre 1866, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Acerenza nº 48 separatamente da quella del collegio stesso detta di Acerenza cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Pietragalla ad Acerenza intercedono otto chilometri circa di difficile strada attraversata senza ponti dal fiume Bradano e dal torrente Rosso;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Pietragalla costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Acerenza nº 48, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Pian Camuno e Terzano onde essere costituiti sezione del collegio elettorale di Breno nº 75 separatamente da quella del collegio stesso detta di Breno, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la difficoltà e lunghezza delle strade rende disagevole agli elettori dimoranti nei comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Breno;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Erbanno, Gianico, Gorzone, Mazzuno, Pian Camuno e Terzano costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Breno nº 75, la quale avrà la sede in Darfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute la istanze dei comuni di Goglione Sopra, Goglione Sotto, Paitone e Nuvolento, ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Lonato nº 80 separatamente da quella del collegio stesso detta di Rezzato, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che più agevole riuscirebbe agli elettori dei comuni suddetti il concorrere alle votazioni;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Goglione Sopra, Goglione Sotto, Paitone e Nuvolento costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Lonato nº 80, che avrà sede nel capoluogo del comune di Goglione Sotto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Roseto Valfortore, 1° novembre 1865, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Lucera nº 120 separatamente da quella del collegio stesso detta di Biccari cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Roseto Valfortore a Biccari intercedono undici chilometri di difficile strada attraversata da fiume senza ponte;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Roseto Valfortore costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Lucera nº 120, che avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Considerando che gli elettori iscritti sulle liste del comune di Lamporecchio per recarsi a dar voto in Pistoia, capoluogo della sezione del collegio elettorale di Pistoia nº 174 cui appartengono, devono percorrere più di 18 chilometri di strada;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Lamporecchio costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Pistoia nº 174, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, nº 4513 e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Londa, 28 novembre 1865, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Pontassieve nº 176 separatamente da quella del collegio stesso detta di Pontassieve cui fu sino ad ora unito;

Considerando che da Londa a Pontassieve intercedono più di 16 chilometri di strada, in varii punti difficile;

APPENDICE

BELLE ARTI

DI UN DIPINTO DI GABRIELLO CASTAGNOLA.

All'illustre sig. comm. Angelo Mengaldo, maggior generale, cavaliere della Corona Ferrea, aiutante onorario di S. M. il Re d'Italia, ecc., ecc., ecc.

Mio caro e riverito amico,

Perchè ella vuole fuggirmi, e non sa stare tranquillo un dieci giorni presso i vecchi e provati amici suoi, che l'amano davvero; perchè vuole cedere ai troppi che si contendono il bene e l'onore della sua compagnia; ed io la voglio seguitare almeno in ispirito: e desidero venirle discorrendo di quell'artista i di cui lavori tanto le piacquero, e me'l disse cordialmente, l'ultima volta che stemmo insieme.

Sappia ella che, ora fa qualche anno, un giovane artista, Gabriello Castagnola, venne di Liguria a fermare dimora in questa città delle arti, e cominciò a levare fama di sè per un quadro a olio ch'ei fece, e nel quale con due sole figure grandi al vero, rappresentò il più bello episodio della vita di Filippo Lippi, da cui forse ebbero cagione le singolari avventure di quel bravo dipintore, siccome affermano alcuni scrittori, e dal quale avvenimento ebbe origine quasi certa la fine miseranda e affrettata di quella preziosa esistenza.

Pingeva a fresco il Lippi una parete nel convento di Santa Teresa in Prato, quando fu preso da prepotente amore per Lucrezia Buti, giovane monaca ch'egli giunse a rapire di quel chiostro, e di poi tenne per molti anni compagna.

L'istante supremo in cui la gentile monachella sta per lasciarsi vincere dalle lusinghe dell'amatore, e si persuade alla fuga, suggerì al Castagnola il soggetto del primo quadro che doveva assicurargli rinomanza di artista studioso e coscienzioso fuor dell'usato. E il suo dipinto fu esposto nella pubblica mostra genovese, lodato assai, acquistato da un mecenate delle arti belle, e fatto incidere in rame dal bulino del Cassini. Nè dopo quello si ristette, e con altri saggi non meno degni, encomiati e prescelti da società artistiche, dal Governo e dal Principe, rassicurò la sua fama. Ma il soggetto della monaca rapita dal Lippi gli torna sempre caro alla mente e fecondo alla fantasia, sì ch'ei lo ripete e amoreggia volentieri, e con sempre maggiore delicatezza lo conduce, e quasi lo ingiovanisce.

Di quell'argomento noi ammirammo nei dì passati una finitissima ripetizione, la quale appunto perchè ristretta in picciole dimensioni, pare che torni più graziosa e simpatica.

L'occhio si raccoglie tutto sovra due figurine che s'incontrano a piè d'una gradinata, e dinanzi hanno ancora un ultimo passo da fare e poi uno scalino per scendere al piano. Con quell'ultimo gradino, ch'è il più facile degli altri, e dalla scala alquanto disgiunto, io stimo che il pittore abbia voluto accennare con molta accortezza e verità l'imminente pericolo della vergine teresiana, la quale con l'animo combattuto tra la irresolutezza in cui la tiene il dovere, e l'affettuoso abbandono a cui la incita l'impulso del cuore, non ha altro mezzo per vincere la tentazione, se non quello di cedere alla tentazione medesima. E scenderà, e sarà vinta.

L'amoroso rapitore cinge col destro braccio il fianco delicato della sua donna, mentre ella tenta respingere con la destra l'ansante petto del giovine amico, a cui pur vorrebbe congiungere il suo. Ma nella incertezza di quella mano, posta in fra i due petti, è più manifesta la viva brama di carezzare l'amato volto, che il rigore e la ferma volontà di allontanarlo. E intanto tutta in sè raccolta,

Coll'atto di mimosa pudibonda

si stringe la giovinetta sacrata al Signore, e volge al cielo pietosamente lo sguardo, fatto più languido e voluttuoso dalle lagrime ond'è rigonfio.

Così nella espressione degli affetti e nell'insieme dei movimenti tutta è spiegata e resa patente la violenza dei battiti irresistibili in quei due cuori adunati, e

Quanti dolci pensier, quanto disio
Menò costoro al doloroso passo.

Con tocco di maestro, da fine accorgimento consigliato, piacque al Castagnola di porre là in terra un bocciuolo di rosa con qualche pètalo divelto; quasi indizio della fralezza e caducità della fanciulla e del fiore, che per soffio anco lieve, passano similemente. Sullo stelo di quella rosa, non senza un perchè, sono segnate le spine, sì che niuna allegoria, anche remota, apparisca dimenticata quanto al concetto, e sì per provare che l'artista diligente può curare le minuzie non disturbando l'assieme.

Nemmanco alle ingegnose risorse dei contraposti di chiaroscuro, che alcuni maestri insegnarono, vuole ricorrere il Castagnola, e invece permette alla luce di girare e di spandersi attorno a' suoi quadri, come gira e si spande sulla realtà delle cose, a cui egli fedelmente si attiene e confidente s'ispira. Laonde nel dipinto di cui discorro nessuna più picciola parte rimane occulta, e tutto è riprodotto con grande cura e studio delicatissimo.

Se il pregio delle opere d'arte consiste veramente, com'è sentenza comune, in ciò ch'esse hanno intrinsecamente di bontà e di bellezza, così nel concetto come nella forma, e non piuttosto nella loro mole e in misura dello spazio che possono occupare, ornando o ingombrando, io non dubiterei di collocare il nuovo dipinto di Gabriello Castagnola fra le più elette e fornite fatture sue.

E poichè ella, amico riveritissimo, ripetutamente m'ha chiesto su di quel quadro il mio parere, lo sappia ora schietto come gliel dico. Ma per quanto abbia in ciò da mia parte la opinione di spassionati e intelligenti valentuomini, non presumo però che il mio giudizio sia legge. Delle faccende artistiche mi sono occupato più per sentimento di diletto e per divagazione dell'animo, che per professione addottrinata: e le confesso che non posseggo se non qual po' di esperienza che proviene dal vedere molto, e dall'osservare con attento desiderio d'intendere. Per la qual cosa mi vo sempre più persuadendo, che le arti belle, quando sono veramente belle, sono intese e giudicate anche dagli ignoranti. E quando invece devono essere vedute con gli occhiali dei soli dotti, e hanno bisogno di interpreti per essere districate dalle astruserie che le inviluppano, altro non sono che sogni d'infermo, e tentativi degli smarriti e scorati i quali cercano i sentieri traversi perchè s'impaurano delle vaste orme stampate dai sommi padri nella via più ampia e diritta.

Ma, seguitando, escirei dal modesto proposito che assunsi, quello cioè di chiacchierare con lei all'amichevole, e di pigliare occasione per ripeterle, siccome fo, le attestazioni di antica e devota e affettuosa osservanza del suo amantissimo

Di Firenze, 4 marzo 1867

ANTONIO PAVAN.

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Londa costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Pontassieve n° 176, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Considerando che gli elettori dimoranti nel comune di Premilcuore per concorrere alle votazioni in Galeata, attuale capoluogo, o in Modigliana, già capoluogo del loro mandamento, devono percorrere più di 37 chilometri di difficile strada;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Premilcuore costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 178, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Considerando che gli elettori dimoranti nel comune di Portico di Romagna per concorrere alle votazioni in Modigliana dovrebbero percorrere 25 chilometri di difficile strada, mentre non ne distano che sette da Rocca San Casciano attuale capoluogo del loro mandamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli elettori iscritti sulle liste del comune di Portico di Romagna faranno parte della sezione detta di Rocca San Casciano nel collegio elettorale di Rocca San Casciano, numero 178.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Palazzuolo di Romagna, 10 settembre 1866, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 178 separatamente da quella del collegio stesso detta di Marradi, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la lunghezza e difficoltà delle strade rende disagevole agli elettori dimoranti in Palazzuolo il concorrere alle votazioni in Marradi;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Palazzuolo di Romagna costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Rocca San Casciano n° 178, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Forlimpopoli, onde essere costituito sezione del collegio elettorale di Cesena n° 182 separatamente da quella del collegio stesso detta di Bertinoro cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà della strada fra Bertinoro e Forlimpopoli rende disagevole agli elettori iscritti nelle liste di questo comune il concorrere alle votazioni;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Forlimpopoli costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Cesena n° 182, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Castiglione della Pescaia, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Grosseto n° 203 separatamente da quella del collegio stesso detta di Giuncarico cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la impraticabilità delle strade rende disagevole agli elettori iscritti sulle liste del comune di Castiglione della Pescaia il concorrere alla votazione in Giuncarico;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Castiglione della Pescaia costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Grosseto n° 203, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Considerando che gli elettori iscritti sulle liste del comune di Campagnatico per recarsi a dar voto in Roccastrada, capoluogo della sezione del collegio elettorale di Grosseto n° 203 cui appartengono, devono percorrere quaranta chilometri circa di difficile strada;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Campagnatico costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale di Grosseto n° 203, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Guiglia, 16 febbraio 1867, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale 1° di Modena n° 246 separatamente da quella del collegio stesso detta di Vignola, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che in Guiglia, capoluogo di mandamento, non potè costituirsi prima una sezione di collegio per difetto di numero sufficiente di elettori;

Noverandosi ora nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Guiglia costituirà d'ora in poi una sezione del collegio elettorale 1° di Modena n° 246 la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Mirabello Sannitico, 30 aprile 1865, ond'essere costituito sezione del collegio elettorale di Campobasso n° 251 separatamente da quella del collegio stesso detta di Campobasso cui fu sino ad ora unito;

Considerando che la difficoltà delle strade rende disagevole e talvolta impedisce agli elettori iscritti sulle liste del comune di Mirabello il concorrere alle votazioni in Campobasso;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Mirabello Sannitico costituirà una sezione del collegio elettorale di Campobasso n° 251, la quale avrà sede nel capoluogo del comune stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n° 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio ond'essere costituiti sezione del collegio elettorale di Langhirano n° 311 separatamente da quella del collegio stesso detta di Corniglio, cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che la lunghezza e difficoltà delle strade rende disagevole agli elettori residenti in ciascuno dei due comuni suddetti il concorrere alle votazioni in Corniglio;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. I comuni di Tizzano Val Parma e di Monchio costituiranno d'ora in poi due separate sezioni del collegio elettorale di Langhirano n° 311, che avranno sede nel capoluogo dei comuni stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

S. M. con decreti firmati nella udienza del 10 febbraio p. p. ha collocato a riposo in seguito a loro domanda per motivi di salute il conte comm. Augusto Gazelli Bruco di Rossana ed il comm. Agostino Carbone, consiglieri nella Corte dei conti.

Con altri RR. decreti della stessa data furono nominati consiglieri nella Corte dei conti il comm. Agostino Magliani, procuratore generale nella Corte medesima, il comm. Vittorio Sacchi, direttore generale delle tasse e del demanio, ed il comm. Antonio Rabbini, direttore generale del catasto delle provincie liguri-piemontesi; e fu nominato all'uffizio di procuratore generale della Corte stessa il comm. Luigi Castelli direttore generale dei culti in disponibilità.

Con R. decreto del 17 febbraio p. p. il già ministro delle finanze, comm. Antonio Scialoja, venne restituito al suo posto di presidente di sezione della Corte dei conti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Luogotenenziale decreto del 14 luglio 1866, n° 3086;

Visto l'articolo 36 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale delle dogane del Regno;

Sopra proposta del direttore generale delle gabelle;

Dispone quanto segue:

Art. 1. Le sete greggie estere importate nello Stato per essere filaloiate o torte potranno venire riesportate esenti da dazio, all'appoggio delle bollette di introduzione e sino alla concorrenza delle quantità in quelle descritte, con diffalco del 5 per cento a titolo di calo.

Art. 2. Questo decreto andrà in attività col giorno quindici del corrente mese.

Il direttore generale delle gabelle è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Firenze, addì 3 marzo 1867.

DEPRETIS.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Avviso.

Per gli effetti di cui nelle *disposizioni transitorie* del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 6 dicembre 1865, riguardante l'istituzione del Casellario giudiziale, si rende noto che nel distretto della Corte d'appello di Brescia le operazioni prescritte dagli articoli 26 e 27 del regolamento stesso sono compiute.

Firenze, 1° marzo 1867.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Cosmopolitan:*

Il signor Ciro Field è tornato a Londra per preparare l'estensione della gomena atlantica a traverso il golfo di San Lorenzo, 300 miglia, per impedire le interruzioni cagionate nel servizio telegrafico dalle tempeste nelle acque americane.

Siamo informati che la Compagnia anglo-americana ha fatto un trattato di unione con la Compagnia russa, e presto potrà fare agire i suoi fili telegrafici a traverso il globo.

Il signor Field parteggia assolutamente per la riduzione della tariffa tra l'Inghilterra e l'America a 5 lire sterline. La gomena ora agisce 4 ore ogni 24 circa; non dubitiamo che abbassando il prezzo dei dispacci, gl'introiti della Compagnia si quadruplicheranno.

FRANCIA. — Si legge nell'*Etendard,* in data del 4 marzo:

Questa mattina al palazzo delle Tuileries, sotto la presidenza dell'Imperatore, il Consiglio di Stato si è radunato in assemblea generale per esaminare il progetto relativo alle pubbliche riunioni.

Il Consiglio di Stato deve pure occuparsi di un articolo addizionale al progetto di legge sulla organizzazione dell'esercito destinato a regolare in via transitoria la situazione degli attuali contingenti.

Giusta quest'articolo i giovani soldati che si trovano attualmente sotto le armi o nella riserva finiranno il tempo del loro servizio, giusta quanto dispone la legge ora in vigore, cioè a dire in sette anni, dopo di che faranno parte per due anni della guardia nazionale mobile.

— Ecco un brano del discorso del ministro dell'istruzione pubblica al Corpo legislativo che tocca dell'importante argomento della educazione femminile:

« L'onorevole signor Carnot ha insistito ieri sulla necessità di costituire l'insegnamento superiore per le giovinette. Io divido completamente i suoi sentimenti rispetto a ciò. Per le giovinette non abbiamo altro che la scuola primaria e fa mestieri di aver di più. Per le giovinette delle classi laboriose e de' cittadini modesti abbiamo delle classi professionali.

In questi ultimi giorni io stesso ho visitato una di quelle scuole che per molti rispetti mi sembrò un modello degno d'imitazione; vi trovai delle officine per il cucito e niun lusso; vidi de' quaderni per il commercio mirabilmente tenuti, vidi che le allieve scambiavano insieme una corrispondenza commerciale regolarissima e completa, e in tal modo si mettevano in grado di tenere la corrispondenza di una casa di commercio.

Coloro che mi accompagnavano in quella visita erano competentissime a giudicare que' risultati, ed erano stupite. Io seppi che quella scuola, benchè da soli tre anni aperta, ha collocato dodici sue allieve nelle case di commercio ove sono onorevolmente impiegate, e hanno un emolumento sufficiente a preparare la loro dote, una situazione infine che permetta loro di diventare eccellenti donne da casa, e madri di famiglia.

Nella stessa scuola, in un'altra sezione s'insegna il disegno, non per fare de' ricami, ma per giungere ad esercitare due arti leggiadre che le giovinette e le madri possono eseguire cioè l'incisione in legno e la pittura sulla porcellana. I risultati ottenuti erano tanto soddisfacenti, che pareva di entrare in un magazzino destinato alla vendita di quegli oggetti.

Questo modello di scuola per le giovinette può e deve moltiplicarsi, ma bisognerebbe una altra cosa: per le giovinette della cittadinanza agiata e della classe opulenta ci vorrebbe un insegnamento che potessero andare ad apprendere, accompagnate dalle madri loro, dei corsi liberi, delle classi esterne. Fu parlato anche di licei per le giovinette.

Se accettiamo l'educazione interna per i giovinetti lo facciamo perchè è virile col contatto e con l'attrito che suscita tra gli allievi. Ma la giovinetta è cosa sì delicata, non vo' dire tanto fragile, che bisogna dividerla dalla madre sua solo all'ultima estremità.

In conseguenza io non inclino a proporre l'insegnamento interno per le giovinette. Ma la via è tracciata. Abbiamo delle scuole professionali, abbiamo dei corsi superiori e quei vari metodi d'insegnamento subiscono degli esami seri, per esempio quelli del Palazzo di città di Parigi, che hanno tanta fama che molti genitori ricchi vi mandano le loro figlie, non per farne delle istitutrici, ma per avere la conferma dei buoni risultati dei loro studi. *(Debats)*

— Si legge nel *Journal des Débats:*

Il rapporto fatto dal signor Josseau in nome della Commissione cui incumbe di esaminare il progetto di legge relativo all'arresto personale era stato depositato il 28 giugno 1866, durante la passata sessione. Ora è stato distribuito. Porgendo largo tributo di lode « al pensiero filosofico, al sentimento generoso che hanno ispirato il progetto di legge » la Commissione afferma che quel pensiero non fu suscitato nè da una di quelle grandi manifestazioni dell'opinione pubblica che, in mezzo a grandi abusi, si impongono al governo di un paese, nè dal voto di una delle Commissioni del Corpo legislativo.

« Essa domanda se è possibile di applicarla nello Stato attuale della nostra società e risponde negativamente. L'importante lavoro che finì col respingere nel 1861 la legge proposta dall'Imperatore si divide in sette parti: 1° la parte storica dell'arresto personale; 2° lo stato attuale della nostra legislatura; 3° lo stato della legislatura all'estero; 4° riassunto dell'inchiesta fatta sul progetto di legge; 5° legittimità del principio dell'arresto personale rispetto alla morale ed alla giustizia; 6° sua necessità sia in materia civile, sia in materia commerciale, sia contro gli stranieri; 7° modificazioni che si possono fare alla legislazione attuale. Il relatore si duole di essere costretto a dividersi in questo punto dall'opinione del governo, ma brama notare che il disaccordo non è politico, e soggiunge:

« La Camera che conosce perfettamente i bisogni e le brame del paese, senza preoccupazioni estranee all'argomento, può pronunciare la decisione suprema intorno ad un dibattimento che agita così grandi interessi. »

Ci conceda l'onorevole signor Josseau di dirgli: quand'anche si tratta di una questione politica la maggior parte dei progetti di legge commuovono dei grandissimi interessi, ed i corpi deliberanti invitati a discuterli avrebbero torto massimo di subire le preoccupazioni che non entrano nel subietto, o di non porgere orecchio ai bisogni ed alle brame del paese.

PRUSSIA. — Si legge nel *Constitutionnel*:

Il Parlamento del Nord ha nominato il suo ufficio, che deve funzionare per quattro settimane.

La lotta fra le differenti frazioni delle quali si compone il Reichstag fu delle più vive, il presidente ed il vice presidente non sono stati nominati che al secondo scrutinio, e questa operazione durò quasi cinque ore.

È stato eletto presidente il signor Simson vice presidente della Corte d'appello di Francoforte sull'Oder che fu nel 1848 presidente dell'Assemblea nazionale di Francoforte.

Nel primo scrutinio egli ottenne 119 voti contro 72 stati dati al conte Stalberg candidato della destra, 34 al duca di Hohenlohe-Ujest capo del centro conservatore moderato, 17 al consigliere Waehser, professore all'università di Lipsia, portato dai conservatori sassoni, 2 al conte Schwerin, 1 al principe Federico Carlo e 3 ai signori d'Erxleben già ministro d'Annover.

Al secondo scrutinio il signor Simson; avendo riportato 127 voti, e perciò 6 di più di quelli dimandati dalla maggioranza assoluta; chiamato alla presidenza, prese immediatamente il suo posto ringraziando i colleghi dell'onore che gli avevano fatto.

La frazione nazionale e la sinistra avevano la prima volta portati i loro voti sul signor Bennigsen, il quale ottenne la prima volta più voti dei suoi concorrenti, il duca d'Ujest, il conte Stolberg, ed il signor Waehser, ma al secondo scrutinio ne ottenne di più il duca d'Ujest, e così il signor Bennigsen venne eletto a secondo vice presidente.

Si crede che oggi sarà presentato il progetto della Costituzione federale, e si prevede che la discussione sul modo di procedere nella discussione istessa di questo progetto sarà assai animata.

Dei 297 membri che compongono il Reichstag, 247 intervennero sin ora alle sedute.

Quando l'assemblea sarà completa, i partiti spiegheranno con fermezza le loro tendenze e le loro viste.

— Si legge nell'*Etendard* in data del 4:

Siamo autorizzati ad affermare nel modo il più positivo che la Prussia non ha domandata all'Olanda nissuna ratifica di frontiere, e che tutto quanto è stato detto in proposito dai giornali è erroneo.

Il nostro corrispondente di Berlino ci scrive inoltre che verso la fine della scorsa settimana il signor Benedetti avrebbe interpellato in proposito il signor di Bismarck alla presenza del ministro dei Paesi Bassi presso la Corte di Prussia, e che il conte Bismarck chiamando quest'ultimo a testimonio della sincerità delle sue parole avrebbe smentito nel modo il più categorico il fatto.

Il ministro dei Paesi Bassi avrebbe pienamente confermate le asserzioni del ministro prussiano.

— Lo stesso *Etendard* dice:

È stato definitivamente conchiuso il trattato fra la Prussia ed il già duca Adolfo di Nassau.

Il già duca di Nassau ritiene la proprietà dei castelli di Diebrich, di Platte, di Veilburg e lor dipendenze, ed il dominio di Koenigstein, più la metà dei prodotti netti degli antichi dominii del ducato.

Al principe ereditario viene assegnato un appannaggio annuo di 36,000 fiorini del Reno.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna 1° marzo alla *France*:

La Dieta del Tirolo ha adottato un indirizzo che è ancora più energico di quello della Dieta della Boemia; si manderebbero deputati al Reichsrath a condizione che questo Parlamento non abbia ad avere che un voto semplicemente consultivo.

Anche la Moravia e la Carniola insistono nella pretesa del diritto che spetta a tutte le Diete di ratificare particolarmente e con piena libertà il componimento da farsi coll'Ungheria.

— Ed in data del 2:

Il telegrafo ci porta una notizia della più alta importanza.

Il Governo ottomano ha deciso di sgomberare le fortezze della Serbia a condizione che sia aumentato il tributo, disarmato il contingente nazionale straordinario, che l'esercito serbo sia diminuito, e che le potenze garanti del trattato del 1856 di Parigi garantiscano la sovranità della Porta sulla Serbia.

Non fa duopo il dirlo, che la Serbia si dovrebbe obbligare a mantenere la pace e non turbare la tranquillità nelle provincie vicine.

Il *Narodni novini,* giornale croato che si pubblica in Agram, e che è molto bene informato di tutto quanto succede al sud-est dell'Europa, dice che la Servia non si lascierà imporre queste condizioni; intanto il Governo di Belgrado ha mandato alla frontiera della Bosnia un distaccamento di guardia nazionale.

Il giornale croato crede però che la guerra non scoppierà che in primavera.

— Togliamo dall'*Europe* il seguente discorso col quale il barone di Pratobevera, maresciallo dell'Austria Inferiore, chiudeva il 28 febbraio la sessione della Dieta dell'Austria Inferiore:

« Questa sessione, egli disse, non è stata nè feconda, nè sterile.

« Il modo solo di convocazione della Dieta ha destato in noi nuove speranze.

« Le ultime comunicazioni che ci sono state fatte dal governo provano che egli vuole perseverare nella via da lui sinora seguita.

« I deputati che questa Dieta manda al Reichsrath per prender parte ad un'opera gigantesca dovranno favorire il compimento di quest'opera.

« Che si possa riuscire a dare a tutte le popolazioni della nostra patria una esistenza politica libera ed unitaria!

« E con ciò terminiamo i nostri lavori come li abbiamo cominciati al grido di « Viva l'Imperatore. »

Questo grido è stato ripetuto con entusiasmo dall'assemblea.

— Lo stesso giornale dà il seguente sunto della seduta del 28 febbraio della seduta della Dieta di Lubiana.

La Commissione creata per esaminare la comunicazione del governo relativa alle elezioni dei deputati al Reichsrath propone un indirizzo a S. M. in lingua slovena e tedesca.

Il deputato Deschmann a nome dei grandi proprietarii di immobili dichiara che se si accettano le proposte della Commissione, proposte le quali avversano l'accordo coll'Ungheria, e l'accordo coi popoli, e sagrificano il progresso costituzionale a favore di misure arbitrarie, la grande proprietà fondiaria non procederà alle elezioni pel Reichsrath.

Il governatore sviluppa il modo di vedere del Ministero, e fa risultare che la elezione di deputati al Reichsrath proposta sotto riserva e con proteste a favore del diritto è contraria al paragrafo 15 dello statuto del Reichsrath, e per conseguenza illegale; si pronunzia contro un indirizzo che contenesse simili riserve e dimanda che si proceda alle elezioni incondizionate.

Il relatore signor Bleiweis dichiara a nome della Commissione essere pronto a sopprimere le parole « proteste a favor del diritto, e riserve. »

Dopo di che la mozione della Commissione che raccomanda il voto dell'indirizzo è adottata ad appello nominale con 24 voti, contro 2.

La grande proprietà fondiaria (9 voti) si astenne dal votare.

Il governatore prega il presidente a rimandare alla prossima seduta la discussione sull'indirizzo; il presidente acconsente.

— Il *Debatte* parlando delle proposte del ministero ungherese alla Dieta d'Ungheria, proposte che riguardano le due questioni principali per l'impero, cioè le imposte per l'anno corrente, e la leva militare, dice:

Coloro i quali sono stati costantemente convinti che l'Ungheria non profitterebbe del ristabilimento della sua Costituzione per indebilitare l'impero sotto pretesto di far valere il suo diritto, ma che al contrario riguarderebbe come suo primo dovere il manifestare con atti la sua premura per proteggere gli interessi generali consolidando l'assieme, possono invocare contenti ad appoggio delle loro tesi le proposte del Ministero ungherese.

AMERICA. — Ecco il testo del *bill* che il congresso di Washington ha votato per stabilire i governi militari nel Sud, colpito dal veto presidenziale:

« Atteso che i pretesi governi di Stato dei pseudo Stati Confederati della Virginia, della Carolina del Sud, della Georgia, del Missisipi, dell'Alabama, della Luisiana, della Florida, del Texas e dell'Arkansas, sono stati stabiliti fuori dell'autorità del congresso e senza il consenso del popolo;

« Atteso che quei pretesi governi non proteggono bastantemente i cittadini per la sicurezza delle loro persone e dei loro beni, e che agevolano e incoraggiano il dispregio delle leggi e il delitto;

« Atteso che inoltre è necessario che la pace e l'ordine pubblico siano mantenuti in quei sedicenti Stati, finchè i governi leali e repubblicani siano stati stabiliti legalmente.

« Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti adunati in congresso, ordinano:

« Art. 1. I sedicenti Stati Confederati saranno divisi in circoscrizioni militari e sottomessi all'autorità militare degli Stati Uniti. La Virginia formerà la prima circoscrizione; le due Caroline riunite, la seconda; la Georgia, l'Alabama e la Florida, la terza; il Missisipì e l'Arkansas, la quarta; la Luisiana e il Texas, la quinta.

« Art. 2. Incomberà al generale dell'esercito di porre a capo di ciascuna circoscrizione un officiale dell'armata regolare di un grado che non potrà essere inferiore a quello di brigadiere generale, e di mettere a disposizione di quell'ufficiale una forza militare bastevole per concedergli di fare il dovere suo e di fare rispettare la sua autorità nella circoscrizione della quale avrà il comando.

« Art. 3. Ogni ufficiale in tal modo nominato avrà la missione di proteggere tutti i cittadini nel godimento dei loro diritti individuali e delle loro sostanze, di reprimere la insurrezione, il disordine, la violenza, di punire e far punire tutti i disturbatori della pubblica tranquillità ed i rei. E con tale intento potrà, a sua posta, permettere ai tribunali civili locali di esercitare la loro giurisdizione e di giudicare i rei, o quando lo reputi necessario, organizzare dei tribunali o delle Commissioni militari, senza tener conto delle disposizioni contrarie delle leggi e della costituzione dei sedicenti Stati. Tutti gli atti legislativi e tutte le procedure giudiziarie di tal natura da impedire o esaminare l'azione dei detti tribunali militari, come tutti gli atti d'intervento dei pretesi governi di Stato nell'esercizio dell'autorità militare stabilita dalla presente legge saranno considerati come nulli e non avvenuti.

Art. 4. Le Corti ed i magistrati degli Stati Uniti non rilascieranno brevetti di *habeas corpus* alle persone detenute dall'autorità militare tranne quando le dette persone avessero da rispondere solamente di delitti che sono di competenza esclusiva delle Corti degli Stati Uniti, o nel caso che un ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nella circoscrizione, dichiarasse sul suo onore firmando un certificato, che conosce le cause della detenzione, che vi è luogo di crederla ingiusta, che pensa che la domanda di *habeas corpus* è fatta lealmente nell'interesse della giustizia e non per sottrarre un colpevole al suo castigo. Tutte le persone arrestate dall'autorità militare, in virtù di questa legge, saranno giudicate senza inutili indugi, senza infligger loro nissuna punizione crudele o inusitata.

« Art. 5. Nissuna sentenza pronunciata da una Commissione militare qualunque che interessi l'esistenza o la libertà di qualcuno sarà eseguita se prima non sarà stata approvata dal comandante superiore della circoscrizione, e le leggi che reggono l'organizzazione dell'esercito, non saranno in nulla toccate dal presente atto, fuorchè quando saranno in contradizione con le sue disposizioni. (*Mess. franco américain*).

GIAPPONE. — Si legge nel *Moniteur*:

Il sovrano del Giappone ha preso due risoluzioni che mostrano le buone disposizioni di questo principe verso le potenze straniere.

D'accordo col micado e col taikoun egli ha fatto invitare i rappresentanti diplomatici residenti al Giappone ad andare a fargli visita al suo castello di Osaka dove devono essere stati ricevuti in udienza solenne.

Quest'invito ha un'importanza tanto più grande in quanto che è senza precedenti al Giappone.

D'altra parte la decisione di mandare nel tempo della Mostra Universale il fratello del sovrano a Parigi prova chiaramente che il taikoun ha intenzione di stabilire serie relazioni fra il Giappone ed i popoli stranieri.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Collo spirare del decorso febbraio compieva l'ufficio del conciliatore di Milano il primo trimestre di sua istituzione.

Sebbene tale periodo sia assai breve, pure, esso durante, diede segni di vita rigogliosa; la quale va quotidianamente aumentando con non lieve utile della cittadinanza.

Da un breve sunto, gentilmente comunicatoci da chi presiede a quell'ufficio, si rileva che in questo primo trimestre furono presentate all'ufficio del conciliatore n° 520 istanze verbali per l'*esperimento di conciliazione*, delle quali:

1. Per somme o valori non eccedenti le lire 30 . . . N° 186
2. Per somme o valori superiori alle lire 30, e non superiori alle lire 100 . . . . » 159
3. Per somme superiori alle lire 100 . . . » 89
4. Per restituzione di effetti d'imprecisato valore, per manutenzione o rescissione di contratti, per liquidazione di diritti ereditari, o resa di conti, od altri titoli . . . . » 86

Totale N° 520

L'esito di tali istanze fu abbastanza soddisfacente, essendochè si ebbero:

1. Conciliazioni verbali . . . . N° 145
2. Conciliazioni scritte . . . . » 79
3. Non conciliate per renitenza delle parti » 42
4. Deserte per mancata comparsa di una od ambe le parti . . . . » 176
5. Recesse dalla parte istante . . . . . » 16
6. Pendenti al 28 febbraio 1867 . . . . . » 62

Ritornano N° 520

Per quanto si riferisce all'ufficio del conciliatore come giudice nelle liti il cui valore non supera le lire 30, si osserva che le *citazioni per biglietto* nel detto trimestre sommarono a n° 227, delle quali furono:

1. Decise con sentenza . . . . N° 38
2. Conciliate verbalmente . . . . » 46
3. Conciliate per convenzione scritta . . » 19
4. Abbandonate dall'attore . . . . » 48
5. Inevase al 28 febbraio 1867 . . . . . » 76

Ritornano N° 227

(*Lombardia*)

— Troviamo nell'*Opinion Nationale* il seguente quadro statistico che dinota la parte che presero nel 1855 le diverse nazioni d'Europa alla Mostra Universale di Parigi.

La Francia era rappresentata da 9612 espositori — l'Algeria da 650 — l'Inghilterra, non compiese le colonie del Capo, dell'India, dell'Australia, del Canadà e delle terre di Wan Diemen, da 2011 — l'Austria 1769 — la Prussia 1191 — il Belgio 698 — Paesi Bassi 454 — Spagna 506 — Puerto Rico 10 — Stati Pontifici 49 — Sardegna 208 — Sassonia 97 — Wurtemberg 200 — Toscana 193 — Svizzera 428 — Danimarca 90 — Baviera 156 — Annover 19 — Svezia 15 — Baden 97 — Assia 79 — Elettorato d'Assia 12 — Lippe Detmold 2 — Luxembourg 22 — Anhalt Dessau e Goethem 45 — Brunswick 15 — Francoforte s. M. 25 — Ambourg, Bremen, Lubeck 65 — Oldenbourg 14 — Grecia 121 — Turchia 37 — Stati Uniti 67 — Repubblica messicana 104.

Le opere d'arte esposte erano circa 5000; pittura 2923, scultura 684, incisioni 472, litografie 155, architettura 350.

	Oggetti d'arte esposti	Artisti
La Francia avveva	2172	990
Inghilterra . . .	778	295
Germania . . .	542	271
Belgio	270	141
Paesi Bassi . . .	181	76
Spagna	123	54
Svizzera	111	46
Italia	66	40
Svezia e Norvegia.	45	36
Stati Uniti . . .	45	12
Portogallo . . .	28	17
Danimarca . . .	9	5
Perù	5	2
Turchia	3	2
Messico	1	1
Java	1	1

La Russia che era allora in guerra non prese parte alla Mostra.

— Il *Richmond Examiner* dice che Aunt-Milly, donna di colore, che già apparteneva al capitano Harris della contea di Nelson, nella Virginia, morì in casa del suo padrone il 7 di gennaio di 136 anni. Era nata nei primi anni del regno di Giorgio II.

Lo stesso giornale aggiunge che una donna di colore, per nome Carolina James « madre di 35 figli » è morta a Richmond, poco fa, all'età di 130 anni.

Il resoconto del registro generale della Scozia dello scorcio del 1866 ricorda la morte di una povera donna a Lochalsh dell'età di 105 anni, e secondo l'opinione popolare di 116, pare che quest'ultima sia la più vera. (*Times.*)

— Si legge nel *Salut public* di Lione:

Il fucile Chassepot è un'arma leggerissima e graziosa; prerogativa che non è punto da sprezzarsi.

La nuova arma si può maneggiare più facilmente che qualunque altra, ciò che rende agevole la scherma.

Il nuovo modello in marcia può portarsi in ispalla in quattro maniere differenti, ciò che permette al soldato di riposare a vicenda quattro punti del corpo.

Corta e leggera l'arma Chassepot conviene mirabilmente ai cacciatori; munita di baionetta o sciabola, essa è abbastanza lunga per resistere alla carica di cavalleria.

Il fucile Chassepot può fornire diciasette palle al minuto, ma questo tiro così precipitato, e che fu inutile in guerra è pur pericoloso, e perciò la celerità è regolata ad otto colpi per minuto.

Si osservò che diciotto colpi non davano migliori risultati che otto; ciò che si spiega pel poco tempo che impiega il tiratore a mirare quando egli si affretta troppo.

Il fucile Chassepot è munito di un otturatore in guttaperca, che si gonfia all'atto dell'esplosione, chiude la base della canna: l'ago che batte la capsula è cortissima e non si rompe come nel fucile tedesco.

Il tiro è giustissimo, la curva descritta dalla palla è molto poco pronunciata, ciò che è di grande importanza essendo assai facile l'ingannarsi nell'apprezzare la gran distanza.

La cartuccia Chassepot può essere anche di carta.

Prima di adottare il fucile Chassepot si fecero molte prove, le quali riuscirono tutte a meraviglia; è un'arma solida che può sfidare la ruggine, la pioggia, la polvere e l'urto.

Con questo fucile un esercito può mettersi in marcia senza temere che il suo meccanismo semplice e formato di pezzi resistenti si deteriori.

Il calibro delle palle è piccolissimo, ciò che è dimandato per la celerità del tiro.

Provato dai cacciatori a piedi dalla guardia, il fucile Chassepot dopo un lungo uso non ebbe bisogno che di pochissime riparazioni, la quarta parte circa di quanto era necessario per le armi di vecchio modello.

— I padroni di nave ed i principali ufficiali della marina mercantile di Leith hanno unanimemente domandato alla direzione del commercio, che sia di nuovo posto in uso il sistema dell'ammiraglio Zitzroy per segnalare le tempeste finchè non se ne trovi uno migliore. (*Shipping and Mer. Gazette.*)

— La *Gazette du Midi* dice che morì testè ad Avignone un maniaco, il quale benchè ricchissimo moriva di fame e di stenti su di un miserabile covile; per entrare fu forza sfondare la porta.

Eppure oltre ai molti possedimenti ed a 30,000 franchi messi a frutto, in tutti i suoi cenci si trovò dell'oro, ed una dozzina di testamenti, nei quali disereditava tutti i suoi parenti.

— Il ministro della marina in Francia ha ricevuto dal comandante del trasporto la *Gironde* un dispaccio nel quale gli si annunzia che l'8 febbraio questo bastimento destinato a ricondurre le truppe dal Messico ha naufragato al sud dell'isola della Giamaica, nelle vicinanze della punta Portland nella traversata dalla Martinica a la Vera Cruz.

L'equipaggio che potè esser salvato attendeva a ricuperare il materiale del bastimento.

— La *Corrispondenza russa* dice che l'assemblea del distretto di Constantinograd, nel governo di Poltowa, ha votato a gran maggioranza il principio della istruzione gratuita ed obbligatoria nelle scuole elementari.

Il primo aprile d'ogni anno in tutte le comuni saranno formate le liste sulle quali saranno inscritti i nomi dei ragazzi dei due sessi dagli 8 ai 14 anni; soltanto le famiglie che abitano alla distanza di più di due verstes dalla scuola potranno farsi cancellare dalla lista.

Il più vecchio del comune, assistito dal prete, notificherà ai parenti degli inscritti l'obbligo di mandare i ragazzi alla scuola; quelli che si sottrarranno incorreranno in una multa da 25 kopecki ad 1 rublo di argento, multa che andrà a profitto della scuola.

Le autorità amministrative ed i giudici di pace sono invitati ad usare della loro influenza per mostrare ai parenti la necessità di educare i ragazzi, e per aumentare il numero delle scuole.

— Il *Times* ha da Aurington 2 marzo:

È avvenuto qui ieri un fatto terribile. Verso le 11 della sera prese fuoco la Pensione di bambini della signora Burscough, e nove fanciulli perdettero la vita. Sotto la scuola vi è uno stabilimento per tessere i giunchi, ed a un lato della scala che mette nell'appartamento de' bambini si trova una stanza per asciugare i giunchi. Un denso fumo ingombrò la scala verso le 11, e in un istante empì la scuola che conteneva circa 100 bambini. La signora Burscough dette subito l'allarme. L'agente di polizia Barton, che abita vicino alla scuola, avvertito che la Pensione era in fiamme, corse colà e tra il fumo, trovò una certa quantità di bambini nel centro della stanza. Col mezzo di scale tutti i fanciulli furono portati fuori dalla casa, ma alcuni erano già morti soffocati. Si disse che i morti erano 11. Ma più precise informazioni stabiliscono che quelli periti sono nove tra i 4 ai 6 anni di età.

— In una corrispondenza inglese si legge:

La caduta di una folgore ha testè prodotto un effetto singolare.

Durante una pioggia violenta tre ragazzi si erano riparati sotto un albero.

Scoppia la folgore, cade sull'albero e vi descrive in giro una serie di circoli.

I ragazzi per un momento esterrefatti riprendono i sensi, e uno di essi trova disegnata su di una parte del suo corpo l'immagine perfetta dell'albero sotto il quale si era rifugiato.

La fotografia era così perfetta che si distinguevano minutamente le foglie ed i rami dell'albero.

— A proposito del progetto di confederazione fra le provincie inglesi dell'America del Nord si scrive da Londra al *Moniteur* che quantunque l'isola del Principe Edoardo, la Columbia inglese e la Terra Nuova non abbiano ancora aderito, pure l'estensione delle provincie confederate è immensa.

La superficie del solo Canadà è di 316,863 metri quadrati, il triplo del Regno Unito. La Nuova Scozia forma una penisola lunga 280 miglia; il Nuovo Brunswick ha un litorale di 400 miglia ed una superficie di 22 milioni di acri.

Il porto di Halifax nella Nuova Scozia è porto di primo ordine, ed è il quartier generale della stazione navale inglese dell'America del Nord.

— Si scrive da Khobarovka (sull'Amour) al giornale russo *La Voce*:

Il telegramma spedito dall'Imperatore al governatore della Siberia orientale per annunziargli la consacrazione del matrimonio del granduca ereditario è stato portato il 24 novembre (vecchio stile) da un corriere particolare a Khobarovka, e venne subito mandato per telegrafo allo stato maggiore dei Cosacchi di Ousouri, il cui quartier generale è nella Stanitza di Karakeef.

Di là un corriere lo portò al porto di Vladivostok, sul litorale del mare del Giappone, dove si trovava il generale Korsakoff.

Ne risulta che un telegramma stato spedito il 28 ottobre da Pietroburgo ad Irkoutsk (5500 verst) e di là a Verkhneoudinski (500 verst) per telegrafo; da Verkhneoudinski a Khobarovka (3000 verst) per corriere arrivò in quest'ultima città il 24 novembre, ed il giorno stesso è stato trasmesso all'estrema punta dei nostri possedimenti sulle coste della China alla distanza di 10,000 verstes da Pietroburgo.

E così ci vogliono ancora 27 giorni per trasmettere una notizia dalla capitale dell'impero ai porti meridionali russi sul Pacifico.

— Finalmente si sono raccolti alcuni indizi sul furto audace di verghe d'argento commesso a bordo del *Waterloo*, e forse in breve sapremo che sono stati eseguiti alcuni arresti. Il secondo della nave, che chiamasi Richardson, e non Robinson, è stato interrogato di nuovo ieri dai direttori generali della Compagnia generale di navigazione a vapore.

Egli ha detto che per certe ragioni aveva luogo di aver dei sospetti sopra un padrone di barche. Sono stati ritenuti solamente tre uomini appartenenti al *Waterloo* quando il bastimento partì, il secondo già detto e il marinaio tedesco che era di guardia o si suppone che vi fosse la notte di martedì. Non v'è dubbio che quell'uomo si era addormentato, se pure non ha partecipato al furto audacissimo commesso mentre tre doganieri erano a bordo. (*Daily Telegraph*)

— Sono passati quarantaquattro anni, dice l'*Opinion Nationale*, dacchè il re Luigi XVIII firmava il 2 marzo 1823 il decreto reale che autorizzava la prima ferrovia in Francia da Andrezieux a Roanne.

In questo decreto non vi ha nulla da che trasparisca l'avvenire che era riservato a questo genere di locomozioni.

Pare insino che non si possa nemmeno dubitare che esso possa un giorno servire a trasportar passeggieri; tutto si limita ad agevolare il trasporto del carbon fossile e del coke; ed il secondo paragrafo dell'articolo 5 è così concepito:

« La Società non potrà del pari reclamare nissun indennizzo nel caso che il governo autorizzasse in seguito la costruzione di canali o di altre strade ferrate destinate a trasportare carbon fossile od altre mercanzie, sia dalla Loire al Rodano, o su tutt'altri punti. »

Nel 1823 Luigi XVIII autorizzava adunque la prima ferrovia da Andrezieux a Roanne, 55 chilometri; oggi la Francia ha più di 18,000 chilometri, 4,500 leghe di strade ferrate.

Una locomotiva può fare il giro della Francia, può andare a Bruxelles, a Berlino, a Vienna, a Berna, a Torino, perchè quasi tutti i paesi in Europa hanno adottata la stessa larghezza nelle vie ferrate.

Il turista può andare da Parigi a Pietroburgo in strada ferrata percorrendo 2,230 chilometri, passando per Colonia, Berlino, Koenigsberg, Kownow e Dunabourg.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 6.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	5	6
Fondi francesi 3 %	70 15	70 02
Id. 4 ½ %	100 40	100 20
Consolidati inglesi	91 ⅛	90 ⅞
Cons. ital. 5 %	53 85	53 85
Id. 15 marzo	53 85	53 85
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese . . .	507	501
Id. italiano	—	285
Id. spagnuolo	307	306
Azioni str. ferr. *Vittorio Emanuele* .	85	85
Id. Lombardo-venete	417	417
Id. Austriache	417	416
Id. Romane	87	90
Obbligazioni str. ferr. Romane	126	126
Id. prest. austriaco 1865 . .	330	328
Id. in contanti	335	—

Roma, 6.

Il *Giornale di Roma* smentisce l'*Indipendente* di Napoli il quale asserì che il Papa, nell'udienza data al signor Dumonceau, non abbia approvato nè disapprovato il progetto finanziario sui beni ecclesiastici. Il giornale dice che nessuna incertezza ebbe luogo, perchè S. S. ha subito riprovato il progetto.

Londra, 6.

Nella notte scorsa parecchie centinaia di feniani, armati in diverse maniere e alcuni forniti di viveri, fecero un movimento nelle vicinanze di Dublino. Furono subito spediti alcuni corpi di truppe per inseguirli. I Feniani fecero fuoco contro gli agenti della polizia, i quali risposero e ferirono quattro feniani, fra cui uno mortalmente. Le truppe percorrono le colline circostanti. Furono sequestrate molte munizioni. I fili telegrafici nel mezzodì dell'Irlanda sono stati rotti.

Bukarest, 6.

Il Ministero diede le sue dimissioni, in seguito ad un voto di biasimo datogli dalla Camera. Le dimissioni non furono ancora accettate.

Londra, 6.

Il telegrafo fu rotto tra Dublino, Cork e Limerik. La strada ferrata fu distrutta lungo alcune miglia. Gl'insorti attaccarono parecchie posizioni, ma furono respinti. Essi ascendono a qualche migliaio. Le truppe occupano le migliori posizioni e sono preparate ad ogni eventualità.

Berlino, 6.

È morto il pittore Cornelius.

Madrid, 6.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica una circolare diretta dal ministro di Stato agli ambasciatori spagnuoli.

Con essa il ministro si lamenta degli articoli calunniosi dei giornali esteri; dice che la Spagna è troppo nobile per rispondere, e non vuole chiamarli innanzi ai tribunali perchè essa darebbe così un'importanza ai giornalisti calunniatori.

Marsiglia, 7.

Scrivono da Costantinopoli in data 27 febbraio:

Assicurasi che le concessioni alla Serbia siano sottoscritte. Altre concessioni sarebbero accordate all'Egitto.

Corre voce che siavi stato un sanguinoso combattimento nella Tessaglia. Gl'insorti, trincerati sulla spianata di Arta, avrebbero respinto i Turchi, i quali perdettero 300 uomini.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 6 marzo 1867, ore 8 ant.

Continuò l'abbassamento del barometro e fu di 11 e 12 e anche di 13 mm. per tutte le stazioni del nord sui due mari; nel sud l'abbassamento del barometro fu di 5 a 6 fino a 9 mm. Oggi le pressioni sono molto sotto la normale: a Genova di 18 mm., a Livorno di 17, a Napoli di 14. Temperatura rialzata, cielo nuvoloso, mare qua e là mosso. Dominano il libeccio e il maestro.

Continua il barometro a essere alto in Iscozia, in Inghilterra e nel nord, dove però comincia a discendere.

Stagione incerta e da temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 6 marzo 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 739, 3	mm 740, 3	mm 743, 0
Termometro centigrado	8, 0	10, 0	6, 0
Umidità relativa	76, 0	72, 0	80, 0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	nuvolo
Vento { direzione / forza	E debole	O debole	O debole

Temperatura { massima + 10,5 / minima + 3,5 } Pioggia nelle 24 ore mm. 2,0.
Minima nella notte del 7 marzo + 4,5.

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 7 Marzo 1867).

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Nominale	Prezzi fatti	CAMBI	Giorni	L	D
Rendita Ital. 5% god. 1 gen. 67		56 72½	56 65	56 72½	56 65	» »	» »	Livorno	8		
Impr. naz. tutto pagato 5% Lib.		71 »	70 ¾	» »	» »	» »	» »	Detto	30		
» 3%		36 75	36 65	» »	» »	» »	» »	Detto	60		
Impr. Ferriere 5% god. 1 lugl. 66	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Roma	30		
Obb. del Tesoro 1849 5% p. 10 »	840	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Bologna	30		
								Ancona	30		
Az. Banca Naz. Tosc. » 1 gen. 66	1000	1513	1500	» »	» »	» »	» »	Napoli	30		
Dette Banca Nazionale								Milano	30		
nel Regno d'Italia . » 1 gen. 67	1000	» »	» »	» »	» »	1508	» »	Genova	30		
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Torino	30		
Banca di Cred. It. god.	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Venezia f. g.	30		
Az. del Cred. Mob. Ital.		» »	» »	» »	» »	» »	» »	Trieste	30		
Obblig. Tabacco 5% god.	1180	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Romane . »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Vienna	30		
Dette con prelaz. 5%								Detto	90		
(Ant. Cent. Toscane) »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Augusta	90		
Obblig. 5% delle sud. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 3% SS. FF. Rom. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Francoforte	30		
Az. ant. SS. FF. Liv. »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Amsterdam	90		
Dette (ded. il suppl.) »	420	» »	48 ½	» »	» »	» »	» »	Amburgo	90		
Obb 3% delle sud. C D » 1 gen. 67	500	» »	» »	» »	» »	175 »	» »	Londra	30		
Dette . . . . »	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. 5% SS. FF. Mar. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Parigi	30		
Dette (ded. il suppl.) »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Az. SS. FF. Merid. . . »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Lione	90		
Obb. 3% delle dette . »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Detto	90		
Obb. d. 5% serie c. di 13	505	394 »	392 ½	» »	393 ½	» »	» »	Marsiglia	90		
Dette in serie di 1 e 2 »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »	Napoleoni d'oro		21 05	21 »
Dette serie non comp. »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Impr. com. 5% obbl. »	500	70 »	69 ¾	» »	» »	» »	» »	Sconto Banca 6 0/0			
Detto in sottoscriz. »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto liberate . . . . . »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto di Siena . . . . . »	500	» »	» »	» »	» »	» »	»				
Motore Barsanti Matteucci . . . . 1ª serie »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
Detto detto 2ª serie »		» »	» »	» »	» »	» »	» »				
5% Ital. in picc. pezzi »		» »	» »	» »	» »	57 ½	» »				
3% Idem idem »		» »	» »	» »	» »	38 »	» »				

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 Dei napoleoni 21.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

REGNO D'ITALIA

REGIA INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE IN MANTOVA

Avviso d'asta.

Si porta a pubblica notizia che nel giorno 28 marzo prossimo venturo, nel locale d'ufficio residenza di questa autorità provinciale di Finanza, sarà tenuto un pubblico esperimento d'asta per deliberare al migliore offerente, se e come piacesse alla suprema competenza, la vendita del latifondo demaniale sotto indicato, sul prezzo fiscale di stima giudicato dal R. ufficio Genio civile di italiane lire 110,850 63.

Il protocollo d'asta si apre alle ore 12 meridiane e si chiude alle ore 3 pomeridiane del giorno suddetto, e dopo chiuso il protocollo suddetto non si accettano migliori offerte.

Le offerte possono esser fatte tanto a voce quanto in iscritto mediante scheda suggellata colla firma dell'offerente e da prodursi a questo R. ufficio prima delle ore 12 meridiane del giorno suddetto.

Ogni offerta verbale o scritta dev'essere corredata della prova di verificato deposito in numerario od obbligazioni di rendita italiana a listino di Borsa correnti al giorno di deposito, per una somma eguale al decimo del dato fiscale suddetto.

Tale deposito potrà esser fatto anche in questo R. ufficio al momento dell'asta per le offerte verbali, od in una Cassa regia di finanza od agenzia o tesoreria del Regno d'Italia, unendosi il confesso relativo alla scheda di offerta in bollo da lire 1 22 (soldi 50 valuta austriaca).

La delibera definitiva è riservata all'approvazione superiore del Consiglio di Stato, senza limite di tempo da parte dell'offerente a deroga convenzionale del disposto dal § 862 del Codice civile tuttora vigente in questa provincia.

L'asta procede sotto l'osservanza delle norme generali quivi vigenti e delle speciali del capitolato per la vendita dei beni dello Stato, ispezionabili, insieme agli atti di stima e tipi, presso questa R. intendenza.

Entro 30 giorni dall'intimazione del foglio ufficiale comunicante la impartita superiore approvazione, il deliberatario deve versare in questa R. Cassa di finanza il prezzo offerto, e mancando anche a taluna delle condizioni sopra espresse gli sarà confiscato il deposito d'asta, e potrà la R. amministrazione procedere al reincanto a tutto di lui rischio e pericolo.

Le spese d'asta, compresa la inserzione di questo avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, di Mantova e Venezia, oltre a quelle di stipulazione del contratto da farsi subito dopo eseguito il pagamento del prezzo di acquisto, sono a carico esclusivo del compratore.

Latifondo da vendersi

denominato il *The-Migliaretto*, di proprietà del R. demanio, nel comune di Quattroville, nel distretto I° di Mantova, di qualità aratorio semplice e marronato, prato asciutto sortumoso, vallivo, pascolivo, con cottimo, ed ispezionabile liberamente dagli offerenti, con fabbricati colonici, avente la superficie di pertiche censuarie 2165 81, colla rendita censibile di lire 4,792 (austriache).

Mantova, li 26 febbraio 1867.

Il reggente
653 **G. Pertile.**

SOCIETA ANONIMA

DELLA STRADA FERRATA DA TORREBERETTI AL GRAVELLONE presso PAVIA.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti di detta Società avrà luogo il giorno di sabato 30 marzo 1867, alle ore 2 pomeridiane, negli uffizi della medesima, via dell'Ospedale, n° 24, casa Sant'Andrea in Torino.

663 Il Consiglio d'amministrazione.

PROVINCIA DI FIRENZE
DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Avviso d'Asta.

A termini dell'art. 84 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con decreto 13 dicembre 1863, si fa di pubblica ragione che l'affitto dei poderi di cui nell'avviso d'asta delli 11 febbraio ora decorso è stato deliberato in incanti d'oggi nel modo che segue cioè:

			aumento di lire		prezzo di lire
Il lotto	primo	con l'aumento di lire	200	sul prezzo di lire	700
Id.	secondo	id.	400	id.	1250
Id.	terzo	id.	250	id.	900
Id.	quarto	id.	320	id.	700
Id.	quinto	id.	440	id.	780
Id.	sesto	id.	210	id.	350

Epperciò il pubblico è diffidato che i fatali, ossia termine utile per presentare l'ulteriore aumento del ventesimo, scadono a mezzodì del giorno 17 marzo corrente.

Chiunque pertanto intenda di fare il suindicato aumento del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta alla suddetta Direzione, eseguire il deposito in numerario od in rendita del Debito pubblico dello Stato corrispondente al decimo dell'importo complessivo del lotto al cui affitto aspira, come venne indicato nel citato avviso 11 febbraio decorso.

Firenze, addì 2 marzo 1867.

PER DETTA DIREZIONE
659 *Il segretario*: ELENA.

Avviso.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di Commercio, con decreto de' 25 febbraio 1867 decretava: (ivi) « Omologa a tutti gli effetti il concordato intervenuto il 9 gennaio 1867 fra i fratelli Sacchi e i loro creditori. Dichiara i falliti scusabili e meritevoli di essere riabilitati all'esercizio del commercio. Ordina ai sindaci di rendere conto della loro gestione. »

Firenze, 6 marzo 1867.

660 Dott FABIO NESPOLI.

Decreto d'adozione.

La Regia Corte d'appello sedente in Milano:

Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal consigliere delegato, e la lettura dei documenti annessi all'atto 11 andante febbraio col quale i coniugi Giuseppe Giudici e Margherita Luraschi di Castelnuovo, mandamento di Appiano, provincia di Como, hanno dichiarato di adottare il loro nipote Angelo Gaetano Brunone Giudici del vivente Filippo e della defunta Maria Bernasconi, pure di Castelnuovo;

Sentito il Pubblico Ministero;

Fa luogo alla predetta adozione, e ordina che un esemplare del presente decreto sia pubblicato ed affisso all'albo di questa Corte, e altri esemplari agli albi del tribunale civile e correzionale in Como e della pretura del mandamento di Appiano, e al solito luogo nella Piazza di Castelnuovo, e inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e rimette gli adottanti Giuseppe Giudici e Margherita Luraschi all'osservanza dell'art. 219 del Codice civile.

Milano, dalla R. Corte d'appello.
Li 27 febbraio 1867.

QUINTAVALLE.
661 CORNALIA, canc.

Avviso.

Il sottoscritto notaro residente a Rocca San Casciano rende pubblico e notorio a chiunque possa avervi interesse che al pubblico incanto tenuto nel di lui studio il dì 4 marzo corrente, il sig. Tasso Tassinari, possidente domiciliato alla Badia, comune di Dovadola, rimase liberatario per la somma di Ln. 5,300 di un podere in vocabolo *Bernardina*, di giuspatronato dei signori Lorenzo, dottor Giovanni, dottor Stefano e dottor Giulio Giulianini di Terra del Sole, e costituente parte della dote del Benefizio sotto il titolo della Conversione di San Paolo, eretto nella chiesa abbaziale di Dovadola, posto all'incanto, dietro gli avvisi inseriti nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 gennaio anno corrente e 2 febbraio dello stesso anno, e che il termine dell'aumento del sesto sul prezzo della vendita scade il 19 marzo andante.

Fatto a Rocca San Casciano.
Li 5 marzo 1867.

Il notaro
664 LEOPOLDO PAGANELLI.

656 Editto di vendita.

In esecuzione della ordinanza dell'illustrissimo signor giudice delegato al fallimento di Angiolo Cecchi e della quale sono stati pagati i diritti mediante l'apposizione della marca da bollo da lire una ed annullata; ed al seguito del processo verbale del 18 gennaio 1867, debitamente munito di marca da bollo da lire una annullata, sulle istanze del signor Giovanni Galantini, sindaco definitivo al fallimento suddetto in sequela del precedente editto del 27 dicembre 1866; la mattina del dì 16 marzo prossimo, a ore 11 antimeridiane, saranno nuovamente esposte al pubblico incanto, in due separati lotti, tutte le masserizie, macchine, attrezzi ed altro, spettanti al fallimento di detto Cecchi, fabbricante di pane e paste in questa città, ed esistenti in una stanza interna dello stabile di num 68 in via Faenza, sul prezzo attribuito ai lotti medesimi dal separato inventario e stima giudiciale, registrato in Firenze nel 13 febbraio 1867, reg 2, fogl. 103, numero 1032 da Maffei, e da rilasciarsi ciascuno dei due suddetti lotti a pronti contanti al maggiore e migliore offerente ed a tutte sue spese d'incanto, registro, liberazione e quant'altro a carico dei compratori e liberatari.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze facente funzioni di tribunale di commercio.

Li 27 febbraio 1867.

M. DE METZ, vice canc.

657 Avviso.

Si deduce a pubblica notizia come mediante decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Firenze sotto dì 30 gennaio 1867, è stato destinato in economo giudiciale dei beni tutti posseduti dal signor Giuseppe Razzolini nella comunità di San Piero a Sieve, Vaglia, Sesto, Galluzzo e Firenze il sig. Luigi Rocchigiani, agente di beni, domiciliato al Galluzzo; e perciò si diffida chiunque a non contrattare, pagare, o fare qualsiasi operazione riguardante la gestione patrimoniale di detto Razzolini, dovendo tutto farsi ed operarsi dal detto signor Rocchigiani, sotto pena di fare ed operare nullamente, pagar male due volte e del proprio, ciò si deduce a notizia pubblica per tutti gli effetti di ragione, e perchè da alcuno non possa nè debbasi allegarne ignoranza.

Firenze, 27 febbraio 1867.

Dott. ARCANGIOLO MAZZONI, proc

Notificanza di sentenza.

Sull'istanza del signor Isacco Levi domiciliato in Torino, ed elettivamente in Firenze presso i causidici Gambini e Rossi (Valfonda, 4), io sottoscritto usciere alla pretura del 3° mandamento di questa città, specialmente destinato, ho con mio atto d'oggi notificato, a termine dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, al signor Cesare Lunel, già residente in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza provvisoriamente esecutoria del signor pretore del mandamento suddetto in data 19 scorso febbraio (registrata il 22 detto mese al registro 5, foglio 108, con lire 7 60 da Giani), colla quale venne il Lunel condannato al pronto pagamento in favore del sig. istante della somma di Ln. 860 oltre ai relativi interessi dal 1° novembre 1866 in poi ed alle spese.

Firenze, 6 marzo 1867.

L'usciere
654 DOMENICO DALLI.

Avviso.

I sottoscritti proprietari e possessori del lago e padule di Massaciuccoli per garantire i loro diritti sull'esercizio della caccia da ogni abuso e violazione, dichiarano:

Che nessuno potrà introdursi nel lago e padule per esercitare la caccia senza il loro permesso in iscritto.

Che chiunque vi sia trovato senza esserne munito sarà considerato come trasgressore.

Che le licenze dovranno chiedersi ed ottenersi soltanto alla Piaggetta, nella casa di Giuliano Olivieri.

Che quando si faccia la tela, potranno chiedersi ed ottenersi anche alla Torre del Lago nella casa di Nicolao Manfredi.

Quiesa, 23 febbraio 1867.

Basilio Bigongiari.
Cesare Bigongiari.
Giuseppe Gragnani.
655 **Giuliano Olivieri.**

PROVINCIA DI FIRENZE
DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

AVVISO D'ASTA.

A termini dell'art. 84 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con decreto 13 dicembre 1863, si fa di pubblica ragione che l'affitto dei poderi di cui in avviso d'asta delli 12 febbraio spirante è stato deliberato in incanti d'oggi nel modo ché segue cioè:

				aumento di lire		prezzo di lire
Il lotto	primo	con l'aumento di lire		1135	sul prezzo di lire	165
Id.	secondo	id.	id.	660	id.	730
Id.	terzo	id.	id.	395	id.	980
Id.	quarto	id.	id.	420	id.	980
Id.	quinto	id.	id.	475	id.	850
Id.	sesto	id.	id.	372	id.	478
Id.	settimo	id.	id.	292	id.	528
Id.	ottavo	id.	id.	198	id.	622
Id.	nono	id.	id.	585	id.	990
Id.	decimo	id.	id.	227	id.	793
Id.	undecimo	id.	id.	420	id.	720
Id.	dodicesimo	id.	id.	341	id.	539
Id.	tredicesimo	id.	id.	617	id.	693
Id.	quattordicesimo	id.	id.	300	id.	660
Id.	quindicesimo	id.	id.	800	id.	1000
Id.	sedicesimo	id.	id.	577	id.	798

Epperciò il pubblico è diffidato che i fatali, ossia termine utile per presentare l'ulteriore aumento del ventesimo, scadono a mezzodì del giorno 15 marzo prossimo venturo.

Chiunque pertanto intenda di fare il suindicato aumento del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta alla suddetta Direzione, eseguire il deposito in numerario od in rendita del Debito pubblico dello Stato corrispondente al decimo dell'importo complessivo del lotto al cui affitto aspira, come venne indicato nel citato avviso 12 febbraio spirante.

Firenze, addì 28 febbraio 1867.

PER DETTA DIREZIONE
658 *Il segretario*: ELENA.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio.